

BOVA MARINA

N.1

(Provincia di Reggio di Calabria)

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 267/2000)

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO- INSEDIAMENTO- PIANO DI LAVORO.

.....

L'anno **duemilatredici** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato con DPR del 22 Febbraio 2013, nella persona del Rag. Leonardo Richichi, assistito dalla D.ssa Patrizia Bognoni, nella qualità di Segretario Comunale verbalizzante.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

PREMESSO CHE:

–il Comune di Bova Marina, con delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
– con D.P.R. del 22 febbraio 2013 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
– in data 28 marzo 2013, il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione: rag. Leonardo Richichi;
– ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento, presso l'Ente, deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

DA' ATTO CHE:

- in data odierna l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato;
- l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad apposito incarico;
- l'Organo straordinario della liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente; è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto-organizzarsi;

STABILISCE CHE:

- le attività saranno ispirate:
 - ai principi di cui al Testo Unico anzidetto che, alla parte II, titolo VIII, disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
 - alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
 - alle norme del codice civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'organo straordinario di liquidazione;
- di richiedere alla civica Amministrazione:
 - la disponibilità di locali idonei per l'espletamento del proprio mandato, nonché di garantire l'accesso a tutti gli atti dell'Ente;
 - le attrezzature strumentali ed il personale necessario, da individuarsi con separato e formale atto.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione, inoltre:

- prende atto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 254 del Testo Unico, dalla data del 28 marzo 2013, decorrono i termini per la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della procedura di liquidazione;
- richiede alla Commissione Straordinaria una relazione dalla quale, a seguito della dichiarazione di dissesto, risulti la situazione economico- finanziaria alla data odierna del Comune, ai fini dei successivi incombeni del Commissario straordinario di liquidazione;
- si riserva di adottare appositi provvedimenti per la definizione dell'assetto organizzativo di supporto, eventualmente non reperibile all'interno della struttura del Comune, adeguandolo, man mano, che se ne verificherà l'effettiva necessità e relativa consistenza, in modo che risulti dedicata, semplice, snella, funzionale e concretamente operativa;
- decide di acquisire, ai fini dell'accertamento della massa attiva, tutti i dati relativi al sistema entrate, dalle strutture dell'Ente e dai concessionari, al fine di determinare la consistenza delle entrate tributarie per il periodo anteriore al 31 dicembre 2011.

DA' ATTO CHE:

- il piano di lavoro, che intende adottare, prevede nell'immediato l'avvio, in collaborazione con l'Amministrazione straordinaria, del processo di rilevazione dello stato di fatto "ex interno" in tutte le sue componenti;
- l'O.S.L., in base all'articolo 252, comma 4, del Testo Unico ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione, verificatisi entro il 31 dicembre 2011 e provvede alla:
 - rilevazione della massa passiva;
 - acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili, ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - liquidazione e pagamento della massa passiva;
- la massa passiva di propria competenza, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del Testo Unico contempla le seguenti tipologie:
 1. debiti di bilancio;
 2. debiti fuori bilancio;
 3. debiti derivanti da procedure estinte;
 4. debiti da transazioni.
- La determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base di:

1. fondo di cassa al 31 dicembre 2011, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui attivi effettuate dall'Ente;
2. residui attivi certi e revisionati dall'Ente ancora da riscuotere alla data odierna;
3. ratei di mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;
4. entrate straordinarie, entrate da recupero evasione, fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;
5. proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;
6. proventi della cessione di attività produttive;
7. risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente anche attraverso la contrazione di mutui a carico della gestione ordinaria;
8. eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati;
9. eventuali contributi straordinari.

DELIBERA

Di disporre:

- **la pubblicazione dell'avviso**, ai sensi del comma 2 dell'art 254 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune, su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale e l'altro a tiratura locale, con imputazione ai fondi della liquidazione;

-**Di richiedere** al Comune l'anticipo delle somme necessarie per le incombenze che saranno successivamente conguagliati;

--**Di trasmettere** il presente atto:

- Alla Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina;
- Al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale – Ufficio trasferimenti ordinari agli Enti Locali e Risanamento degli Enti Locali Dissesti – Roma;
- Al sig. Prefetto della Provincia di Reggio Calabria
- Al Revisore dei Conti - Sede
- Ai responsabili degli uffici Comunali - Sede
- Al Tesoriere Comunale.

DI DICHIARARE il seguente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.- Dlgs 267/2000;

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI LIQUIDAZIONE
f.to (Rag. Leonardo Richichi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (D.ssa Patrizia Bognoni)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal.....

Reg. Pubbl. n°..... del.....

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to (Mario Plutino)

Per avvenuta pubblicazione dal.....al.....

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(Mario Plutino)

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bova marina, li